



SENTENZA N. 284/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **73854** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 1.3.2023 proposto dal signor (omissis), nato a (omissis) elettivamente domiciliato - ai fini del presente giudizio - in Bari alla via Davanzati n. 6, presso e nello studio degli avv.ti Emilio Solimando (cod. fisc. SLMMLE68B13L049Z) pec: avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e Silvia Solimando (cod. fisc. SLMSLV74C65A662Z), pec: avv.silviasolimando@pec.giuffre.it (fax n. 080/5245695), dai quali è rappresentato e difeso - sia congiuntamente che disgiuntamente - in virtù di mandato reso in calce al presente atto,

CONTRO

-INPS (gestione ex Inpdap), con sede in Roma alla via Ciriaco De Gasperi n. 21, Direzione Provinciale in Benevento, alla via Michele Foschini n. 28, ed in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55,

-Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, in persona del Ministro in carica pro tempore, con sede in Roma alla Via

dell'Università n. 4 e, per esso, nei confronti del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito, con sede in Roma alla via Sforza n. 17, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

PER

- a) accertare e dichiarare il diritto del sig. (omissis) alla rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento - iscrizione n. 50284198 - in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio economico e normativo 2016 - 2018;
- b) condannare, conseguentemente, l'Inps (gestione ex INPDAP) a procedere alla suddetta riliquidazione alla decorrenza originaria ed alla successiva scadenza del 01.03.2018, nonché a corrispondere le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo dal 01.01.2018 al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge;
- c) Vinto il compenso del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 22.5.2024, l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS e il ten. Col. De Petra Eugenio Maria per il CNA dell'Esercito; non è presente alcuno per parte ricorrente.

FATTO

1. Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile, in servizio fino al 31.12.2017 presso il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola con mansioni e qualifica

di assistente tecnico per la motoristica e la meccanica, inquadramento professionale Area II - F3, a decorrere dal 01.01.2018 è divenuto titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità, numero di iscrizione 50284198, conferita con determina INPS n. BN1032018000049. Lamenta in ricorso che nel liquidare la suddetta prestazione previdenziale l'Istituto assicurativo di Benevento ha tenuto conto delle retribuzioni pensionabili comunicate dall'Amministrazione di appartenenza prima del collocamento in quiescenza, con valori stipendiali ancorati ai vecchi parametri contrattuali vigenti nel dicembre 2017. Rappresenta che gli stipendi dei dipendenti statali sono rimasti bloccati sin dal 2010 per effetto dell'art. 9, co. 17 D.L. 78 del 2010, convertito in legge 122/2010 e successive integrazioni, con inevitabili effetti negativi anche sulle pensioni liquidate nello stesso periodo, soprattutto con riferimento alla retribuzione pensionabile di quota A (relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1992) direttamente rapportata all'ultimo stipendio percepito o spettante al momento del pensionamento; la negoziazione del pubblico impiego è rimasta ferma per diversi anni sino alla pronuncia n. 178 del 24.06.2015, con cui la Suprema Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità del regime di sospensione, ha disposto l'immediata riattivazione - per il tempo successivo al suo intervento - del meccanismo di adeguamento degli stipendi all'aumento del costo della vita. Successivamente è stato stipulato il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio economico e normativo 2016 - 2018, siglato in data 12.02.2018 (doc. 6).

All'art. 73, dedicato agli aumenti stipendiali, si prevede testualmente che: *“1- Gli stipendi tabellari, come previsti dai precedenti CCNL del biennio economico 2008- 2009 dei comparti di provenienza, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle A, con le decorrenze ivi stabilite; 2- Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall'allegata tabella B; 3. A decorrere dal 01.04.2018 l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella C”.*

Il successivo articolo 74 del CCNL disciplina gli effetti degli aumenti sui diversi trattamenti economici: *“1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 73 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita... 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 73 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto”.*

La disciplina contrattuale dispone sostanzialmente che anche le prestazioni previdenziali liquidate a decorrere dal 01.01.2016 debbano beneficiare dei medesimi incrementi previsti per i dipendenti in attività ed alle medesime scadenze, anche successive.

Il ricorrente lamenta quindi il mancato adeguamento del trattamento previdenziale in godimento ai suddetti aumenti di stipendio introdotti

con il CCNL del comparto Funzioni Centrali datato 12 febbraio 2018, risultando tuttora percettore della stessa prestazione liquidata con prima determina del marzo 2018, maggiorata dei soli aumenti perequativi annuali di legge, nonostante sia decorso un anno dalla diffida del 02.03.2022 ex art. 153 D.Lgs. 174/2016 e cinque dalla definizione del rinnovo contrattuale di settore.

Chiedeva di ottenere la rideterminazione della prestazione pensionistica di cui è titolare alla decorrenza (01.01.2018) ed alla scadenza successiva (01.03.2018), con riconoscimento delle differenze di rateo maturate dalla stessa data ed interessi sino all'integrale soddisfo.

2. In data 6.12.2023 si costituiva in giudizio il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito rappresentando che il Centro Nazionale Amministrativo Esercito (CNA-E), quale organismo deputato a livello nazionale alla gestione del trattamento economico di attività e di quiescenza del personale militare e civile della Forza armata Esercito, ha effettuato tutte le attività istruttorie di propria competenza. In particolare, il CNA-E ha provveduto ad alimentare la posizione assicurativa del ricorrente con i dati riferiti al cd. "ultimo miglio¹" (con gli aggiornamenti stipendiali previsti dal CCNL 2016/2018), dandone comunicazione all'INPS in data 17.06.2022. A seguito della predetta comunicazione, l'Istituto previdenziale avrebbe dovuto aggiornare il trattamento previdenziale del (omissis) erogando gli emolumenti arretrati spettanti. Chiedeva quindi l'estromissione dal giudizio in considerazione del soddisfacimento dell'istruttoria di

pertinenza da parte dell'Amministrazione Militare.

3. L'INPS si costituiva in giudizio con memoria del 18.1.2024 rappresentando che in data successiva al deposito del ricorso, ovvero in data 17.01.2024, l'INPS ha provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente come risulta dalla comunicazione inviata in data 17.01.2024 e dalla nuova determina di pensione e dall'elaborato contabile di ricalcolo della pensione. Comunicava che l'adeguamento della pensione e il pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati è previsto per il mese di aprile 2024, come comunicato in data 17.01.2024 e come risulta dalla visura informatica del cedolino di pensione programmato per il mese di aprile 2024. All'esito del pagamento, nel mese di aprile 2024, potrà essere dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere. Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS e che in atti non vi è prova della tempestività dell'invio tramite l'obbligatorio applicativo informatico passweb degli aggiornamenti retributivi e del versamento dei contributi da parte del Ministero della Difesa, adempimento prodromico alla riliquidazione della pensione.

4. All'udienza del 19.1.2024 parte ricorrente prendeva atto della memoria dell'INPS in data 18.1.2024 chiedendo un rinvio della trattazione del giudizio con fissazione di termini per memorie e documenti. L'avv. Tellone rappresentava di aver sollecitato l'ufficio competente, che solo in data 17.1.2024 ha accolto la pretesa di parte ricorrente. Per tale motivo si è costituito solo nella data di ieri e, dal

momento che il pagamento è previsto per il mese di aprile, chiedeva un rinvio della trattazione del giudizio al fine di addivenire ad una cessata materia del contendere. Il CNA si riportava alla propria memoria evidenziando il soddisfacimento dell'istruttoria da parte del Ministero della Difesa e chiedendo l'estromissione dal giudizio. All'esito dell'udienza il GM rinviava la causa all'udienza del 15.5.2024, successivamente rinviata al 22.5.2024.

5. In data 3.5.2024 l'INPS depositava una memoria in cui rappresentava che con il cedolino di pensione del mese di aprile 2024 l'INPS ha pagato, in attuazione della determina di pensione, le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati ed ha adeguato la pensione. Chiedeva quindi la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.

In data 10.5.2024 i difensori di parte ricorrente -nel comunicare l'impossibilità di presenziare in udienza- prendevano atto che l'Istituto Previdenziale ha provveduto nelle more del processo ad emettere nuova determina di riliquidazione della prestazione previdenziale con applicazione dei miglioramenti stipendiali disposti, con effetto retroattivo, dal CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 e che le relative differenze di rateo sono state corrisposte, unitamente all'adeguamento della prestazione corrente, nel mese di aprile 2024. Convenivano quindi sulla declaratoria di cessata materia del contendere ma, considerando che tale adempimento è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso, insistevano per la condanna dell'INPS al pagamento delle spese e competenze del giudizio in applicazione

del principio della soccombenza virtuale, chiedendone la distrazione in proprio favore in quanto anticipatori.

6. All'udienza del 22.5.2024 l'INPS chiedeva la cessata materia del contendere. Il C.N.A., nel richiamare la propria memoria, evidenziava che l'amministrazione militare ha adempiuto tempestivamente per quanto di competenza e per l'effetto chiedeva l'estromissione dal giudizio.

Considerato in

DIRITTO

A. Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'INPS alla ricostruzione della propria pensione, previo inserimento sulla posizione contributiva dei contributi previdenziali connessi alle differenze economiche spettanti per effetto dell'applicazione del nuovo CCNL vigente per il triennio 2016-2018, siglato in data 12.02.2018.

In punto di fatto il ricorrente ha premesso: - di essere stato dipendente del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale civile; - di essere in quiescenza dal 01.01.2018 con riconoscimento della pensione di anzianità; - che in data 12.02.2018, quindi in data successiva al suo collocamento in quiescenza, era stato approvato il nuovo CCNL relativo al periodo 01.01.2016 - 31.12.2018; - che l'INPS non aveva ancora provveduto alla riliquidazione della pensione.

In via preliminare la richiesta di estromissione dal giudizio del CNA non può essere accolta, in quanto l'amministrazione di appartenenza del ricorrente è legittimata passiva nel giudizio e ha partecipato al procedimento di erogazione della pensione.

B. L'INPS ha prodotto in giudizio il provvedimento di riliquidazione della pensione del ricorrente nonché il cedolino di pensione del mese di aprile 2024 con cui ha pagato, in attuazione della determina di pensione, le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati ed ha adeguato la pensione.

In relazione a ciò, l'Istituto previdenziale ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Sul punto va osservato che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia*

di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)" (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio.

La corretta rideterminazione del trattamento pensionistico del (OMISSIS) è dimostrata peraltro dalla documentazione depositata dall'INPS. Nelle note della determina di riliquidazione si fa peraltro riferimento espressamente all' applicazione del contratto, conformemente ai dati comunicati sin dal 17.6.2022 (nota all. 2) dal Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito riferiti al cd. "ultimo miglio¹" (comprensivi degli aggiornamenti stipendiali previsti dal CCNL 2016/2018) trasmessi con la propria memoria.

C. Riguardo le spese del giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano in euro 500,00 a carico dell'INPS, che ha riliquidato la pensione successivamente al deposito del ricorso, pur avendo il CNA

provveduto alla trasmissione dei dati corretti già in data 17.6.2022,
prima del deposito del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Primo
Ref. Flavia D'Oro, definitivamente pronunciando, dichiara
l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Le spese sono quantificate in euro 500,00 e sono poste a carico
dell'INPS con distrazione in favore dei procuratori anticipatari. Spese
compensate tra parte ricorrente e il Ministero della Difesa-CNA.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 22.5.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 27.05.2024

Il Direttore della segreteria

(Sig. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente